

COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 1 Istituzione del servizio di economato

(Art. 153, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) (Art. 7 regolamento comunale di contabilità)

- 1. Per provvedere alle spese d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi di non rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato cui è preposto un dipendente del settore finanziario, formalmente individuato con Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario. L'incarico ha durata sino a revoca e può essere attribuito a personale diverso all'interno del settore finanziario a rotazione.
- 2. L'Economo è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un fondo di €. 2.5000,00, reintegrabile, al termine di ciascun trimestre, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal Dirigente del servizio finanziario che lo approva con propria determinazione.
- 3. Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue:
- a) il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, nel limite di €.300,00 (IVA compresa), delle spese d'ufficio nell'ambito degli interventi indicati dai provvedimenti di attribuzione del fondo previsto dal comma precedente e delle piccole e minute spese aventi finalità diverse che, a causa del loro modesto importo o di esigenze particolari da valutarsi al momento impongono un pagamento immediato in contanti;
- b) del fondo di anticipazione l'economo non può fare uso diverso da quello per cui fu concesso;
- c) possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre che, ovviamente, dall'Organo di Revisione.
- d) possono gravare sul fondo le spese di viaggio di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge;
- e) il contabile tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate,
- f) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione entro il giorno 31 dicembre stesso
- g) il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità trimestrale;
- h) il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- i) il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.
- 5. Il servizio di economato può costituire oggetto di ulteriore specifica disciplina regolamentare al fine di una più analitica definizione dei procedimenti e delle competenze.

Art. 2 Funzionamento servizio economale

- 1. All'inizio di ogni semestre, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, vengono assunti gli impegni di spesa a favore dell'Economo Comunale per spese di economato sui capitoli di spesa finalizzati alle spese per le quali è possibile fare ricorso a detto servizio.
- 2. L'Economo emetterà, in base alle esigenze di spesa che si manifesteranno nel trimestre, buoni d'ordine nei quali dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
 - codice meccanografico, numero e descrizione dell'intervento su cui è imputata e impegnata la spesa;
 - beneficiario a favore del quale l'economo effettua il pagamento;
 - somma corrisposta;
 - oggetto della spesa;
 - data
 - firma dell'economo;
 - firma del Responsabile del servizio.

Ogni buono dovrà essere sottoscritto dal beneficiario della somma a rilascio di regolare quietanza in caso di pagamento in contanti oppure dovrà essere corredato di fattura, scontrino o ricevuta fiscale a comprova dell'avvenuto pagamento, debitamente quietanzato.

Art. 3 Lavori, forniture e servizi gestiti nell'ambito di funzioni assimilabili alle economali

1. Per quanto attiene alle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario si rinvia al vigente Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2010 e alle sue eventuali successive modifiche.

Art. 4 Categorie di beni non inventariabili (Art. 230, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
 - a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
 - b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
 - c) gli attrezzi di lavoro in genere;
- d) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a €. 500,00 al netto dell' IVA, esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni , ad eccezione di quelli che, comunque, per qualsiasi motivo, il Responsabile del servizio decida di fare inventariare.
- 2. Non sono inventariabili gli impianti e gli arredi fissi e inamovibili che costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano, nei limiti del valore indicato in precedenza.
- 3.I beni mobili non inventariabili si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono acquisiti. Essi sono trascritti , a cura dell' economo comunale, in un registro dei beni durevoli di valore inferiore o pari a 500,00 euro.